**GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

PROVVEDIMENTO 8 maggio 2014

Individuazione delle modalità semplificative per l'informativa e

l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie(Provvedimento n.229).

(GU n.126 del 3-6-2014)

 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE

 DEI DATI PERSONALI

 Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro,

presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della

dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano,

componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

 Vista la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento

europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e

alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni

elettroniche;

 Vista la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento

europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2002/22/CE

relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia

di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva

2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela

della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del

regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità

nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei

consumatori;

 Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 "Modifiche al

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia

di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive

2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela

della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e

2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica

e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le

autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a

tutela dei consumatori" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31

maggio 2012, n. 126);

 Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs.

30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice") e, in particolare, gli

articoli 13, comma 3 e 122, comma 1;

 Vista la precedente deliberazione del Garante recante "Avvio di una

consultazione pubblica ai sensi dell'art. 122 volta ad individuare

modalità semplificate per l'informativa di cui all'art. 13, comma 3,

del Codice in materia di protezione dei dati personali" (Del. n. 359

del 22 novembre 2012, in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2012, n.

295);

 Tenuto conto delle indicazioni fornite sul tema dal Gruppo di

lavoro per la tutela dei dati personali ex art. 29, in particolare

nella Opinion 04/2012 on Cookie Consent Exemption, adottata il 7

giugno 2012, e nel Working Document 02/2013 providing guidance on

obtaining consent for cookies, adottato il 2 ottobre 2013

(disponibili rispettivamente ai link

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/

opinion-recommendation/files/2012/wp194\_en.pdf e

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/

opinion-recommendation/files/2013/wp208\_en.pdf);

 Tenuto conto delle risultanze dei contributi pervenuti al Garante

dai principali fornitori di servizi di comunicazione elettronica,

nonché dalle associazioni dei consumatori e delle categorie

economiche coinvolte che hanno partecipato alla suindicata

consultazione pubblica;

 Considerati gli ulteriori elementi emersi in occasione degli

incontri tenutisi a settembre 2013 e febbraio 2014 presso

l'Autorità, nell'ambito del tavolo di lavoro avviato dalla stessa al

fine di sollecitare un nuovo e più diretto confronto con i

suindicati soggetti, nonché con esponenti del mondo accademico e

della ricerca che si occupano delle tematiche di interesse;

 Ritenuto necessario adottare, ai sensi del combinato disposto degli

articoli 13, comma 3, 122, comma 1 e 154, comma 1, lettera c), del

Codice, un provvedimento di carattere generale, con il quale - oltre

a individuare le modalità semplificate per rendere l'informativa

online agli utenti sull'archiviazione dei c.d. cookie sui loro

terminali da parte dei siti Internet visitati - si intende fornire

idonee indicazioni sulle modalità con le quali procedere

all'acquisizione del consenso degli stessi, laddove richiesto dalla

legge;

 Considerato che la disciplina relativa all'uso dei c.d. cookie

riguarda anche altri strumenti analoghi (come ad esempio web

beacon/web bug, clear GIF o altri), che consentono l'identificazione

dell'utente o del terminale e che quindi devono essere ricompresi

nell'ambito del presente provvedimento;

 Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario

generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000;

 Relatore il dott. Antonello Soro;

Premessa.

1. Considerazioni preliminari.

 I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti

visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al

browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli

stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso

della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo

terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server

diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni

elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a

pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta

visitando.

 I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero

molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia

persistenza temporale, sono usati per differenti finalità:

esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,

memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni

riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.

 Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali

dispositivi, è necessario distinguerli ‑posto che non vi sono delle

caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri‑

proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In

tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in

attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE,

ha ricondotto l'obbligo di acquisire il consenso preventivo e

informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per

finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5,

lettera a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato

l'art. 122 del Codice).

 Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano

pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di

profilazione".

 a. Cookie tecnici.

 I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare

la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione

elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di

un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto

dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122,

comma 1, del Codice).

 Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente

installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono

essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che

garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web

(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi

per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai

cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito

per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli

utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di

funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione

di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i

prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il

servizio reso allo stesso.

 Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo

consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare

l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del

sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con

le modalità che ritiene più idonee.

 b. Cookie di profilazione.

 I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi

all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi

pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso

nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare

invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della

sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede

che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli

stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

 Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che

"l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un

contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate

sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente

abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le

modalità semplificate di cui all'art. 13, comma 3" (art. 122, comma

1, del Codice).

2. Soggetti coinvolti: editori e "terze parti".

 Un ulteriore elemento da considerare, ai fini della corretta

definizione della materia in esame, è quello soggettivo. Occorre,

cioè, tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul

terminale dell'utente, a seconda che si tratti dello stesso gestore

del sito che l'utente sta visitando (che può essere sinteticamente

indicato come "editore") o di un sito diverso che installa cookie per

il tramite del primo (c.d. "terze parti").

 Sulla base di quanto emerso dalla consultazione pubblica, si

ritiene necessario che tale distinzione tra i due soggetti sopra

indicati venga tenuta in debito conto anche al fine di individuare

correttamente i rispettivi ruoli e le rispettive responsabilità, con

riferimento al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del

consenso degli utenti online.

 Vi sono molteplici motivazioni per le quali non risulta possibile

porre in capo all'editore l'obbligo di fornire l'informativa e

acquisire il consenso all'installazione dei cookie nell'ambito del

proprio sito anche per quelli installati dalle "terze parti".

 In primo luogo, l'editore dovrebbe avere sempre gli strumenti e la

capacità economico-giuridica di farsi carico degli adempimenti delle

terze parti e dovrebbe quindi anche poter verificare di volta in

volta la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle terze parti e le

finalità da esse realmente perseguite con l'uso dei cookie. Ciò è

reso assai arduo dal fatto che l'editore spesso non conosce

direttamente tutte le terze parti che installano cookie tramite il

proprio sito e, quindi, neppure la logica sottesa ai relativi

trattamenti. Inoltre, non di rado tra l'editore e le terze parti si

frappongono soggetti che svolgono il ruolo di concessionari,

risultando di fatto molto complesso per l'editore il controllo

sull'attività di tutti i soggetti coinvolti.

 I cookie terze parti potrebbero, poi, essere nel tempo modificati

dai terzi fornitori e risulterebbe poco funzionale chiedere agli

editori di tenere traccia anche di queste modifiche successive.

 Occorre tenere conto inoltre del fatto che spesso gli editori, che

comprendono anche persone fisiche e piccole imprese, sono la parte

più "debole" del rapporto. Laddove invece le terze parti sono

solitamente grandi società caratterizzate da notevole peso

economico, servono normalmente una pluralità di editori e possono

essere, rispetto al singolo editore, anche molto numerose.

 Si ritiene pertanto che, anche in ragione delle motivazioni sopra

indicate, non si possa obbligare l'editore ad inserire sull'home page

del proprio sito anche il testo delle informative relative ai cookie

installati per il suo tramite dalle terze parti. Ciò determinerebbe

peraltro una generale mancanza di chiarezza dell'informativa

rilasciata dall'editore, rendendo nel contempo estremamente faticosa

per l'utente la lettura del documento e quindi la comprensione delle

informazioni in esso contenute, con ciò vanificando anche l'intento

di semplificazione previsto dall'art. 122 del Codice.

 Analogamente, per quanto concerne l'acquisizione del consenso per i

cookie di profilazione, dovendo necessariamente - per le ragioni

suesposte - tenere distinte le rispettive posizioni di editori e

terze parti, si ritiene che gli editori, con i quali gli utenti

instaurano un rapporto diretto tramite l'accesso al relativo sito,

assumono necessariamente una duplice veste.

 Tali soggetti, infatti, da un lato sono titolari del trattamento

quanto ai cookie installati direttamente dal proprio sito;

dall'altro, non potendo ravvisarsi una contitolarità con le terze

parti per i cookie che le stesse installano per il loro tramite, si

ritiene corretto considerarli come una sorta di intermediari tecnici

tra le stesse e gli utenti. Ed è, quindi, in tale veste che, come si

vedrà più avanti, sono chiamati ad operare nella presente

deliberazione, con riferimento al rilascio dell'informativa e

all'acquisizione del consenso degli utenti online con riguardo ai

cookie delle terze parti.

3. Impatto della disciplina in materia di cookie sulla rete.

 I cookie svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della

rete. Qualunque decisione in merito alle modalità di informativa e

consenso online, riguardando in pratica chiunque abbia un sito

Internet, avrà quindi un fortissimo impatto su un numero enorme di

soggetti, che presentano peraltro, come si è detto, natura e

caratteristiche profondamente diverse tra loro.

 Il Garante, consapevole della portata della presente decisione,

ritiene pertanto necessario che le misure prescritte nella stessa -

ai sensi di quanto previsto dall'art. 122, comma 1, del Codice -

siano, da un lato, tali da consentire agli utenti di esprimere scelte

realmente consapevoli sull'installazione dei cookie mediante la

manifestazione di un consenso espresso e specifico (come previsto

dall'art. 23 del Codice) e, dall'altro, presentino il minore impatto

possibile in termini di soluzione di continuità della navigazione

dei medesimi utenti e della fruizione, da parte loro, dei servizi

telematici.

 Di tali opposte esigenze, emerse chiaramente anche in occasione

della consultazione pubblica e degli incontri tenuti dall'Autorità,

si tiene conto in primo luogo nella determinazione delle modalità

con le quali rendere l'informativa in forma semplificata.

 È peraltro convinzione del Garante che i due temi,

dell'informativa e del consenso, vadano necessariamente trattati in

maniera congiunta, onde evitare che il ricorso a modalità di

espressione del consenso online che richiedano operazioni

eccessivamente complesse da parte degli utenti vanifichino la

semplificazione realizzata nell'informativa.

4. L'informativa con modalità semplificate e l'acquisizione del

consenso online.

 Ai fini della semplificazione dell'informativa, si ritiene che una

soluzione efficace, che fa salvi i requisiti previsti dall'art. 13

del Codice (compresa la descrizione dei singoli cookie), sia quella

di impostare la stessa su due livelli di approfondimento successivi.

 Nel momento in cui l'utente accede a un sito web, deve essergli

presentata una prima informativa "breve", contenuta in un banner a

comparsa immediata sulla home page (o altra pagina tramite la quale

l'utente può accedere al sito), integrata da un'informativa

"estesa", alla quale si accede attraverso un link cliccabile

dall'utente.

 Affinché la semplificazione sia effettiva, si ritiene necessario

che la richiesta di consenso all'uso dei cookie sia inserita proprio

nel banner contenente l'informativa breve. Gli utenti che desiderano

avere maggiori e più dettagliate informazioni e differenziare le

proprie scelte in merito ai diversi cookie archiviati tramite il sito

visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti,

oltre al testo dell'informativa estesa, la possibilità di esprimere

scelte più specifiche.

4.1. Il banner contenente informativa breve e richiesta di consenso.

 Più precisamente, nel momento in cui si accede alla home page (o

ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in

primo piano un banner di idonee dimensioni - ossia di dimensioni tali

da costituire una percettibile discontinuità nella fruizione dei

contenuti della pagina web che si sta visitando - contenente le

seguenti indicazioni:

 a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate

dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

 b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti"

(laddove ciò ovviamente accada);

 c) il link all'informativa estesa, ove vengono fornite

indicazioni sull'uso dei cookie tecnici e analytics, viene data la

possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

 d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è

possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

 e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante

accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello

stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la

prestazione del consenso all'uso dei cookie.

 Il suindicato banner, oltre a dover presentare dimensioni

sufficienti a ospitare l'informativa, seppur breve, deve essere parte

integrante dell'azione positiva nella quale si sostanzia la

manifestazione del consenso dell'utente. In altre parole, esso deve

determinare una discontinuità, seppur minima, dell'esperienza di

navigazione: il superamento della presenza del banner al video deve

essere possibile solo mediante un intervento attivo dell'utente

(appunto attraverso la selezione di un elemento contenuto nella

pagina sottostante il banner stesso).

 Resta ferma naturalmente la possibilità per gli editori di

ricorrere a modalità diverse da quella descritta per l'acquisizione

del consenso online all'uso dei cookie degli utenti, semprechè tali

modalità assicurino il rispetto di quanto disposto dall'art. 23,

comma 3, del Codice.

 In conformità con i principi generali, è necessario in ogni caso

che dell'avvenuta prestazione del consenso dell'utente sia tenuta

traccia da parte dell'editore, il quale potrebbe a tal fine avvalersi

di un apposito cookie tecnico, sistema che non sembra particolarmente

invasivo (in tal senso, si veda anche il considerando 25 della

direttiva 2002/58/CE).

 La presenza di tale "documentazione" delle scelte dell'utente

consente poi all'editore di non riproporre l'informativa breve alla

seconda visita del medesimo utente sullo stesso sito, ferma restando

naturalmente la possibilità per l'utente di negare il consenso e/o

modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni

relative all'uso dei cookie da parte del sito, ad esempio tramite

accesso all'informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni

pagina del sito.

4.2. L'informativa estesa.

 L'informativa estesa deve contenere tutti gli elementi previsti

dall'art. 13 del Codice, descrivere in maniera specifica e analitica

le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e

consentire all'utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie.

Deve essere raggiungibile mediante un link inserito nell'informativa

breve, come pure attraverso un riferimento su ogni pagina del sito,

collocato in calce alla medesima.

 All'interno di tale informativa, deve essere inserito anche il link

aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti

con le quali l'editore ha stipulato accordi per l'installazione di

cookie tramite il proprio sito. Qualora l'editore abbia contatti

indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei soggetti che

fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti. Non si esclude

l'eventualità che tali collegamenti con le terze parti siano

raccolti all'interno di un unico sito web gestito da un soggetto

diverso dall'editore, come nel caso dei concessionari.

 Al fine di mantenere distinta la responsabilità degli editori da

quella delle terze parti in relazione all'informativa resa e al

consenso acquisito per i cookie di queste ultime tramite il proprio

sito, si ritiene necessario che gli editori stessi acquisiscano, già

in fase contrattuale, i suindicati link dalle terze parti (con ciò

intendendosi anche gli stessi concessionari).

 Nel medesimo spazio dell'informativa estesa deve essere richiamata

la possibilità per l'utente (alla quale fa riferimento anche l'art.

122, comma 2, del Codice) di manifestare le proprie opzioni in merito

all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le impostazioni

del browser, indicando almeno la procedura da eseguire per

configurare tali impostazioni. Qualora, poi, le tecnologie utilizzate

dal sito siano compatibili con la versione del browser utilizzata

dall'utente, l'editore potrà predisporre un collegamento diretto con

la sezione del browser dedicata alle impostazioni stesse.

5. Notificazione del trattamento.

 Si ricorda che l'uso dei cookie rientra tra i trattamenti soggetti

all'obbligo di notificazione al Garante ai sensi dell'art. 37, comma

1, lettera d), del Codice, laddove lo stesso sia finalizzato a

"definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad

analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare

l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei

trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi

medesimi agli utenti".

 L'uso dei cookie è, invece, sottratto all'obbligo di notificazione

sulla base di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 31

marzo 2004, che ha inserito espressamente, tra i trattamenti

esonerati dal suindicato obbligo, quelli "relativi all'utilizzo di

marcatori elettronici o di dispositivi analoghi installati, oppure

memorizzati temporaneamente, e non persistenti, presso

l'apparecchiatura terminale di un utente, consistenti nella sola

trasmissione di identificativi di sessione in conformità alla

disciplina applicabile, all'esclusivo fine di agevolare l'accesso ai

contenuti di un sito Internet" (deliberazione n. 1 del 31 marzo 2004,

pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2004 n. 81).

 Dal quadro sopra delineato, emerge pertanto che, mentre i cookie di

profilazione, i quali hanno caratteristiche di permanenza nel tempo,

sono soggetti all'obbligo di notificazione, i cookie che invece hanno

finalità diverse e che rientrano nella categoria dei cookie tecnici,

ai quali sono assimilabili anche i cookie analytics (v. punto 1,

lettera a), del presente provvedimento), non debbono essere

notificati al Garante.

6. Tempi di adeguamento.

 Come già evidenziato in precedenza, il Garante è consapevole

dell'impatto, anche economico, che la disciplina sui cookie avrà

sull'intero settore della società dei servizi dell'informazione e,

quindi, del fatto che la realizzazione delle misure necessarie a dare

attuazione al presente provvedimento richiederà un notevole impegno,

anche in termini di tempo.

 In ragione di ciò, si ritiene pertanto congruo prevedere un

periodo transitorio di un anno - a decorrere dalla pubblicazione

della presente decisione in Gazzetta Ufficiale - per consentire ai

soggetti interessati dal presente provvedimento di potersi avvalere

delle modalità semplificate ivi individuate.

7. Conseguenze del mancato rispetto della disciplina in materia di

cookie.

 Si ricorda che per il caso di omessa informativa o di informativa

inidonea, ossia che non presenti gli elementi indicati, oltre che

nelle previsioni di cui all'art. 13 del Codice, nel presente

provvedimento, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da seimila a trentaseimila euro (art. 161 del Codice).

 L'installazione di cookie sui terminali degli utenti in assenza del

preventivo consenso degli stessi comporta, invece, la sanzione del

pagamento di una somma da diecimila a centoventimila euro (art. 162,

comma 2-bis, del Codice).

 L'omessa o incompleta notificazione al Garante, infine, ai sensi di

quanto previsto dall'art. 37, comma 1, lettera d), del Codice, è

sanzionata con il pagamento di una somma da ventimila a

centoventimila euro (art. 163 del Codice).

 Tutto ciò premesso

 il Garante:

 1. ai sensi degli articoli 122, comma 1 e 154, comma 1, lettera h),

del Codice - ai fini dell'individuazione delle modalità semplificate

per l'informativa che i gestori di siti web, come meglio specificati

in premessa, sono tenuti a fornire agli utenti in relazione ai cookie

e agli altri dispositivi installati da o per il tramite del proprio

sito - stabilisce che nel momento in cui si accede alla home page (o

ad altra pagina) di un sito web, deve immediatamente comparire in

primo piano un banner di idonee dimensioni contenente le seguenti

indicazioni:

 a) che il sito utilizza cookie di profilazione al fine di inviare

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate

dall'utente nell'ambito della navigazione in rete;

 b) che il sito consente anche l'invio di cookie "terze parti"

(laddove ciò ovviamente accada);

 c) il link all'informativa estesa, che deve contenere le seguenti

ulteriori indicazioni relative a:

 uso dei cookie tecnici e analytics;

 possibilità di scegliere quali specifici cookie autorizzare;

 possibilità per l'utente di manifestare le proprie opzioni in

merito all'uso dei cookie da parte del sito anche attraverso le

impostazioni del browser, indicando almeno la procedura da eseguire

per configurare tali impostazioni;

 d) l'indicazione che alla pagina dell'informativa estesa è

possibile negare il consenso all'installazione di qualunque cookie;

 e) l'indicazione che la prosecuzione della navigazione mediante

accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello

stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la

prestazione del consenso all'uso dei cookie;

 2. ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del Codice - ai

fini di mantenere distinta la responsabilità dei gestori di siti

web, come meglio specificati in motivazione, da quella delle terze

parti - prescrive ai medesimi gestori di acquisire già in fase

contrattuale i collegamenti (link) alle pagine web contenenti le

informative e i moduli per l'acquisizione del consenso relativo ai

cookie delle terze parti (con ciò intendendosi anche i

concessionari).

 Si dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al

Ministero della giustizia ai fini della sua pubblicazione sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'Ufficio

pubblicazione leggi e decreti.

 Roma, 8 maggio 2014

 Il presidente e relatore

 Soro

 Il segretario generale

 Busia

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

